AOO "CLE" - Prot.: 0028856/2016 del 31/05/2016 - Decreti rettorali - 707/2016

UNIVERSITÀ DI PISA

Direzione Generale
Ufficio Affari Generali
Responsabile: Dott.ssa Roberta Filidei
eb

UNIVERSITA' DI PISA
Codice AOO: CLE
Num. Prot.: 0028856 / 2016
Data: 31/05/2016
Rep: **Decreti rettorali**
Num: **707/2016**

IL RETTORE

VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, "Autonomia delle università";

VISTA: la Legge 30 novembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 – "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";

CONSIDERATO: che la citata Legge 240/2010 disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, con la trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale, ponendo la decorrenza della trasformazione del primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa;

ATTESO CHE: ai sensi dell'art. 6, comma 14, della citata Legge 240/2010, "… la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali…è di competenza delle singole università, secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo;

RILEVATA: quindi, la necessità di dotarsi di un regolamento di ateneo sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato;

VISTE: le delibere del 17 febbraio 2016, n. 23 e del 20 aprile 2016 n. 61 con le quali il Senato Accademico ha approvato il testo del regolamento sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato;

VISTA: la delibera 20 aprile 2016, n. 60 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al sopracitato regolamento;

DECRETA

Articolo 1

1. E' emanato il *Regolamento di ateneo sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato*.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua emanazione ed è pubblicato su www.unipi.it.

IL RETTORE
Prof. M. Augello

Regolamento sulla valutazione per l'attribuzione degli Scatti Triennali dei Professori e Ricercatori a Tempo Indeterminato

(Attuazione dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010)

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il sistema di valutazione per l'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, di seguito denominata "*valutazione"*, al fine di riconoscere l'impegno complessivo dei singoli ed i risultati conseguiti, anche per promuovere il miglioramento della "performance" dell'Ateneo.
2. Lo scatto triennale si riferisce al triennio successivo rispetto all'inquadramento in cui è collocato il professore e il ricercatore; gli effetti giuridici decorrono dalla data di maturazione del triennio, mentre quelli economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del triennio.
3. L'esito della valutazione per gli scatti triennali consiste di un giudizio Positivo/Negativo, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 4, del presente regolamento.

Art. 2
Attuazione del processo di Valutazione Individuale di Ateneo

1. La Valutazione è quadrimestrale.
2. I soggetti interessati alla valutazione ogni quadrimestre sono i professori e ricercatori che nel corso del quadrimestre precedente abbiano maturato 3 anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
3. L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione da effettuarsi quadrimestralmente è individuato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito di Ateneo il mese precedente il quadrimestre in cui si svolge la valutazione (pubblicazione degli elenchi a aprile, agosto e dicembre). Contestualmente è avviato il processo di valutazione con la pubblicazione sul portale di Ateneo di un apposito avviso del Rettore.

Art. 3
Domanda di partecipazione

1. I soggetti chiamati alla valutazione che intendono parteciparvi devono presentare domanda secondo lo schema indicato nell'avviso. Le domande devono essere presentate inderogabilmente con pena di esclusione entro il giorno 16 del primo mese del quadrimestre in cui si svolge la valutazione (gennaio, maggio, settembre). Alla domanda deve essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010, secondo lo schema indicato nell'avviso.
2. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di insegnamento viene considerata l'attività svolta nei tre anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, commi 1 e 2, lettera a).
3. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca che risultano esclusivamente nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo - ARPI e pubblicati nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, commi 1 e 2, lettera b).
4. Ai fini della valutazione dell'impegno nelle attività gestionali vengono considerate le attività espletate nel triennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, commi 1 e 2, lettera c).

Art. 4
Commissione di valutazione

1. La procedura di valutazione è realizzata da una commissione nominata annualmente dal Rettore, composta da n. 1 professore ordinario, n. 1 professore associato e n. 1 ricercatore di ruolo. Il professore ordinario presiede la commissione.
2. Non possono far parte della commissione coloro che rientrano nell'elenco degli aventi titolo a partecipare ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.
3. La Commissione è nominata con Decreto Rettorale tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Università, su proposta del Senato Accademico.
4. La Commissione conclude i suoi lavori entro la fine dell'ultimo mese del quadrimestre in cui si svolge la valutazione (aprile, agosto e dicembre).
5. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 5
Procedura di valutazione ai sensi del comma 14, art. 6 della Legge 240/2010

1. La procedura di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 considera, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo:
   a) i compiti didattici affidati;
   b) le pubblicazioni scientifiche prodotte;
   c) gli incarichi gestionali.
2. La Commissione verifica il possesso dei seguenti requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale con **riferimento** al triennio precedente l'anno in cui si svolge la valutazione:

In particolare, per quanto riguarda i **professori ordinari e associati**:

a) con riferimento ai compiti didattici affidati, aver svolto almeno 180 ore di didattica frontale nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nei 3 anni **accademici** precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri elettronici presenti sul sito di Ateneo.

b) con riferimento alle attività di ricerca, aver pubblicato almeno 2 lavori nel triennio **solare** precedente l'anno in cui si svolge la valutazione. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico riconosciute come valide ai fini delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tale elenco deve obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo - ARPI.

Si considera comunque in possesso del requisito di ricerca il professore che abbia pubblicato 1 lavoro nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione qualora abbia svolto almeno 360 ore di didattica frontale nei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica, nelle Scuole di specializzazione e nei corsi di dottorato di ricerca nei 3 anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri elettronici presenti sul sito di Ateneo.

c) con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al triennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, ai consigli di Dipartimento della struttura di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 40%. Non si tiene conto delle giustificazioni per le assenze. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli dipartimenti.

Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che ricopre qualsiasi incarico istituzionale (Rettore, prorettore, senatore, consigliere, direttore di dipartimento, presidente di corso di studio, presidente scuola interdipartimentale, direttore centri di ateneo, presidenti di sistemi d'Ateneo, delegati Rettore).

Per quanto riguarda i **ricercatori a tempo indeterminato**, tenendo conto che i compiti didattici affidati non sono oggetto di valutazione:

b) con riferimento alle attività di ricerca, aver pubblicato almeno 2 lavori nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico riconosciute come valide ai fini delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tale elenco deve obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo - ARPI.

c) con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al triennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, ai consigli di Dipartimento della struttura di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 40%. Non si tiene conto delle giustificazioni per le assenze. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli dipartimenti.

Si considera comunque in possesso del requisito di ricerca il ricercatore che abbia pubblicato 1 lavoro nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione qualora abbia svolto almeno 180 ore di didattica frontale nei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica, Scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca nei 3 accademici anni precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri elettronici presenti sul sito di Ateneo.

Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che ricopre qualsiasi incarico istituzionale (Rettore, prorettore, senatore, consigliere, direttore di dipartimento, presidente di corso di studio, presidente scuola interdipartimentale, direttore centri di ateneo, presidenti di sistemi d'Ateneo, delegati Rettore).

3. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedente i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento valutati dalle commissioni. Ai medesimi fini la commissione terrà conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento e dei periodi di svolgimento di attività istituzionali.

4. Se l'esito della valutazione dei punti di cui ai commi 1 e 2 (3 punti per i professori ordinari e associati e 2 punti per i ricercatori a tempo indeterminato) è positivo i soggetti conseguono un **giudizio positivo,** altrimenti i soggetti conseguono un **giudizio negativo**.

Art. 6
Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale

1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

2. Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul portale di Ateneo insieme all'elenco di chi ha conseguito un giudizio positivo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 7
Reclami

1. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale avverso il decreto di approvazione atti è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi.

Art. 8
Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione e in deroga a quanto previsto all'art. 4, comma 4, la procedura di valutazione nell'anno 2016 verrà effettuata in una sola tornata entro il mese di dicembre.